

1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sez. I° civile

Il Giudice, dott. Susanna Cividali
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 9065/2011 R.G. promossa
da
, attore , con l'Avv. Pignatti Stefania

CONTRO

Modena convenuta con gli avv. Bova e Fiorini

SENT.N.
500/16
R.G.N.
9085/11
CRON.N.
2714/16
REP.N
1165/16

Emessa il:
3.2.16
Depositata i
3.2.16

OGG
O:

Conclusioni come da atti introduttivi

- TRIBUNALE DI MODENA - I° SEZIONE CIVILE - 03-02-2016
- EST. DOTT.SSA CIVIDALI -
- ISCRIZIONE A ORGANIZZAZIONE SINDACALE -
- AMBITO DI OPERATIVITA' DELL' ISCRIZIONE -
- MANCATA PRESENTAZIONE DOMANDA DI MOBILITA' -
- COLPA GRAVE DELL' ORGANIZZAZIONE SINDACALE -
- INSUSSISTENZA - PROVA - CARENZA -
- LEGITTIMITA' DELL' OPERATO DELL' ORGANIZZAZIONE SINDACALE -



Motivi della decisione in fatto e in diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato il signor _____ conveniva in giudizio l'associazione _____ per sentirla condannare al risarcimento dei danni quantificati in euro 19.663,23, corrispondenti all'importo che avrebbe dovuto percepire per il trattamento di mobilità, importo che non era riuscito ad ottenere a causa della condotta dei dipendenti e degli addetti della predetta associazione sindacale, che nonostante l'incarico ricevuto non si erano attivati tempestivamente per completare le pratiche amministrative .

Si costituiva in giudizio l'associazione sindacale _____ chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata non provata. In sede di istruttoria venivano assunte le prove orali richieste dalle parti; all'esito, precisate le conclusioni sopra riportate, la causa passava in decisione, con assegnazione dei termini per le memorie conclusive ai sensi dell'articolo 190 codice di procedura civile. L'attore ha agito per vedere accertata la responsabilità contrattuale da parte degli addetti dell'associazione sindacale per non aver eseguito con diligenza il mandato professionale ricevuto, cioè per non aver eseguito le pratiche e presentato la domanda in nome del signor _____ per ottenere l'indennità di mobilità ed in ogni caso per non averlo reso edotto della possibilità di avanzare tale domanda entro il termine perentorio previsto dalla legge 223 del 1991. Risulta circostanza provata in via documentale che, con lettera, in data 20 settembre 2010 il centro per l'impiego della Provincia di Modena aveva comunicato che "l'azienda ha attivato la procedura di mobilità ai sensi della legge 223 del 1991 e pertanto che il lavoratore era in attesa di inserimento formale a seguito di approvazione da parte del competente organo" (v. documento numero 3 attore) . Risulta parimenti che il _____ si sia recato presso il Centro per l'impiego e che si sia procurato un documento denominato "percorso del lavoratore" , depositato in pari data all'ufficio Inps di Mirandola (vedi documento 4 attore) . Il 24 settembre 2010 presso lo studio del consulente dell'impresa _____ (datrice di lavoro dell'attore) veniva esperito con esito positivo davanti al conciliatore designato dalle parti, cioè il signor _____

_____ , il tentativo di conciliazione per la cessazione del rapporto di lavoro tra l'azienda ed il signor _____ i (vedi documento 5 attore). Il 25 settembre 2010 l'attore si recava quindi presso la sede della _____ di Mirandola per iscriversi al sindacato versando contestualmente la quota associativa di euro 65 (vedi documenti 6 e 7). Risulta inoltre che in data 19 novembre 2010 il centro per l'impiego di Modena abbia certificato l'avvenuto



inserimento dell'attore nelle liste di mobilità a far data dall'11 settembre 2010 (documento 8). Successivamente, l'attore, non vedendo riconosciuta l'indennità di mobilità, si recava presso l'Inps al fine di ottenere informazioni ed in quella sede apprendeva dal funzionario preposto che a suo nome non era stata presentata alcuna domanda per l'indennità di mobilità. Apprendeva successivamente che il termine perentorio per la presentazione della stessa era di 68 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, termine che era scaduto il 17 novembre 2010. Provvedeva quindi ad avanzare in ogni caso tale istanza che, tuttavia, veniva respinta, sicché il [redacted] poteva solo usufruire, non dell'indennità di mobilità, ma della più ridotta indennità di disoccupazione, come riferito dal funzionario dell'Inps escusso nel corso dell'istruttoria. In diritto si osserva che, come affermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione, ai fini di agire per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, l'attore deve in primo luogo provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'altrui inadempimento. Nel caso, il [redacted] ha provato unicamente la propria iscrizione all'associazione sindacale mediante il pagamento della quota associativa di euro 65,00, ma non ha provato l'espreso e specifico conferimento di un mandato ad esperire tutte le pratiche burocratiche per ottenere l'indennità di mobilità. Al contrario, l'attività istruttoria esperita ha permesso di accertare che i funzionari sindacali della [redacted] che avevano condotto le trattative per la procedura collettiva per tutti i dipendenti dell'azienda [redacted] avevano in più occasioni informato tutti i dipendenti in ordine alle problematiche relative alla mobilità, ed avevano dettagliatamente spiegato quali fossero le pratiche necessarie per ottenere l'indennità di mobilità. Il teste [redacted] ha infatti confermato di non ricordare le date precise, ma ha detto di aver effettuato lui personalmente tutte le assemblee nelle quali spiegava ai dipendenti le modalità, le procedure ed i termini per ottenere l'indennità di mobilità.

Il teste così si è espresso: "posso dire che di norma noi facciamo un'assemblea generale in cui spieghiamo a tutti i lavoratori che cos'è l'indennità di mobilità, cosa bisogna fare per presentare la domanda e quali sono i termini entro cui presentarla. A quel punto avvisiamo che i nostri uffici sono a disposizione dei lavoratori che intendono conferire un incarico individuale e specifico al nostro sindacato per ottenere l'indennità di mobilità. Ovviamente i lavoratori sono liberi di rivolgersi anche ad altri enti o soggetti". Successivamente il signor [redacted] risulta essersi recato all'ufficio della [redacted], dichiarando ai funzionari sindacali di voler dare un contributo all'associazione, essendo rimasto soddisfatto della gestione collettiva della sua vicenda. La teste [redacted] sul



punto ha dichiarato: "ricordo che il signor _____ venne in ufficio per versare un contributo al sindacato perché si riteneva soddisfatto per il servizio prestato dal funzionario _____ e voleva versare una somma a titolo di liberalità". La teste ha poi proseguito spiegando che l'attore aveva detto di aver fatto lui tutte le pratiche per la mobilità, ha chiarito che egli aveva solo voluto versare il contributo, ma non aveva chiesto espressamente di essere seguito individualmente dall'associazione sindacale per la domanda dell'indennità di mobilità, perché "la pratica era collettiva ed in sede assembleare era stato spiegato dal funzionario sindacale a tutti i lavoratori quello che bisognava fare per la domanda di mobilità". Peraltro, anche altri dipendenti escussi in istruttoria -tra questi il signor _____ - hanno riferito di avere presentato la domanda di mobilità per proprio conto, dopo essersi informati in proprio in ordine ai tempi e nei modi della presentazione. In conclusione, non risulta provato (come invece era onere per la parte attrice) che il _____ abbia conferito all'associazione sindacale convenuta specifico incarico individuale per seguire la pratica al fine di fargli ottenere l'indennità di mobilità. Inoltre, è emerso che nel corso delle assemblee collettive, prodromiche alla conclusione dell'accordo collettivo, il funzionario delegato per l'associazione sindacale avesse spiegato a tutti lavoratori quali erano le procedure da seguire ed i termini entro i quali attivarsi. In tal caso, l'attore non ha quindi assolto all'onere della prova che su di lui incombeva e conseguentemente la sua domanda di risarcimento del danno, costituito dal mancato ottenimento di tale indennità, non può trovare accoglimento e deve essere respinta. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti al momento di conclusione dell'attività difensionale, sono a carico della parte attrice in forza del principio di soccombenza.

P. Q. M.

Il tribunale in persona del giudice Dottorssa Susanna Cividali

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da:

attore, con l'avvocato Stefania Pignatti

Contro

Associazione _____ convenuta con l'avvocato Fabrizio Fiorini e con l'avvocato Annalisa Bova



Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

- 1) Rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta.
- 2) Dichiara tenuta e condanna l'attore alla rifusione alla parte convenuta delle spese processuali che liquida in euro oltre alla rimborso spese generali , Iva e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Modena il 3/2/16

Il giudice

Dott. Susanna Cividali

